Il percorso dal punto di vista del bambino

La condizione del minore in stato di abbandono può essere da chiunque segnalata all'**Autorità Pubblica** (Autorità Giudiziaria/Forza di pubblica sicurezza/Ente Locale/ Tribunale per i Minorenni / Pubblico Ministero c/o il TM)

Minori in stato di abbandono: minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio.

La segnalazione viene riferita al PM (presso il TM) che assume le necessarie informazioni e, con ricorso, chiede al TM di dichiarare l'adottabilità del minore specificandone i motivi

Il TM :

- provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, dispone accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto / vive, al fine di verificare se esiste lo stato di abbandono;
- se del caso, predispone opportuni provvedimenti provvisori nell'interesse del minore (es. collocamento temporaneo del minore presso famiglia o comunità di tipo familiare, sospensione potestà genitoriale, nomina di un tutore provvisorio del minore)

Il TM accerta la **non sussistenza dello stato di abbandono** del minore

Il TM emette sentenza di non luogo a procedere

Il TM accerta **la sussistenza dello stato di abbandono** del minore

Il minore viene dichiarato in stato di adottabilità mediante sentenza emessa dal TM

Per il minore, dichiarato in stato di adottabilità, **il** TM provvede a individuare la coppia, tra quelle che hanno presentato domanda di adozione, che sia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore stesso.

Viene disposto, tramite ordinanza del TM, l'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO del minore alla coppia individuata sentiti:

- il PM;
- gli ascendenti dei richiedenti ove esistano;
- il minore stesso.

N.B. L'affidamento preadottivo ha durata annuale. Il termine di un anno è tuttavia prorogabile, nell'interesse del minore, per un altro anno, tramite ordinanza motivata pronunciata d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari.

Il TM vigila sul buon andamento dell'affidamento avvalendosi del supporto del **Giudice Tutelare** e dei **servizi sociali degli Enti Locali**

Se non sono state rilevate difficoltà nel corso dell'affidamento preadottivo
Il TM pronuncia
SENTENZA DI ADOZIONE
nei confronti del minore